



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, in particolare, l’articolo 5, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*;

VISTO l’articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, introdotto dall’articolo 44, comma 1, lett. i), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con cui è stata istituita la Scuola di alta formazione dell’istruzione (di seguito *“Scuola”*);

VISTO, in particolare, con riferimento al predetto articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, il comma 4, secondo cui *“Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell’ambito dell’istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d’indirizzo. È responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d’indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito.”*;

VISTO, altresì, il comma 5, del citato articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, che prevede che il Comitato d’indirizzo è presieduto dal Presidente della Scuola ed è composto di cinque membri, tra i quali i presidenti dell’INDIRE e dell’INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell’istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 27 settembre 2022, n. 255, concernente l’organizzazione e il funzionamento della Direzione generale istituita presso la Scuola;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2023, n. 27, con il quale è stato nominato un Comitato di selezione incaricato di sottoporre al Ministro, tra l'altro, una rosa di candidati idonei alla proposta per la nomina di Presidente della Scuola, ai sensi del citato articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017;

VISTO l'avviso pubblico n. 476 del 2 marzo 2023, per la presentazione delle candidature per l'incarico di Presidente della Scuola;

VISTA la nota n. 1093 del 21 aprile 2023, con cui il coordinatore del citato Comitato di selezione ha comunicato i nominativi di cinque candidati idonei alla proposta per la nomina di Presidente della Scuola, tra cui il prof. Giuseppe Bertagna;

VISTA la nota n. 78040 del 26 maggio 2023, con la quale il Ministro dell'istruzione e del merito, ha proposto la nomina del prof. Giuseppe Bertagna, Professore ordinario di pedagogia generale, in quiescenza, quale Presidente della Scuola, *“in possesso dei requisiti previsti e in particolare di ottima qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione, nonché di esperienza maturata nella gestione di enti complessi”*;

VISTO il *curriculum vitae* del prof. Giuseppe Bertagna;

VISTA la dichiarazione resa dal prof. Giuseppe Bertagna, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché in ordine al possesso degli specifici requisiti previsti per il citato incarico;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Presidente della Scuola, ai sensi dell'articolo 16-bis del citato decreto legislativo n. 59 del 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

## DECRETA

### ART. 1 (*nomina e funzioni*)

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il prof. Giuseppe Bertagna è nominato Presidente della Scuola di alta formazione dell'istruzione.



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo della Scuola.

3. Il Presidente è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il direttore generale della Scuola e sentito il Comitato d'indirizzo.

4. Il Presidente ha l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi anche potenziale.

## ART. 2 (durata dell'incarico)

1. Il Presidente della Scuola dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto e può essere confermato una sola volta.

## ART. 3 (oneri)

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 59 del 2017, il Presidente svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **28 GIU. 2023**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 2493/2023  
Roma 06.07.2023  
IL REVISORE

Miceli

IL DIRIGENTE

P. Zaccaro